



## **Decreto Dirigenziale n. 568 del 14/04/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO PUNTO VENDITA ESSO 6521 UBICATO IN NAPOLI, VIA ARENACCIA, N.2/4, ANGOLO VIA CALATA PONTE DI CASANOVA. PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE, AI SENSI D.LGS. N.152/06.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO**

- che la ESSO Italiana s.r.l. nel 2001 diede comunicazione agli enti coinvolti nel procedimento ambientale, di un evento di potenziale contaminazione ai sensi dell'art.17 del d.Lgs. 22/97 e art.9 del D.M. 471/99 nell'area del P.V. 6521 in Via Arenaccia 2/4 Napoli;
- che successivamente la ESSO Italiana s.r.l. con propria nota del 21.12.2004 trasmise agli enti di cui sopra, Piano di caratterizzazione redatto dalla Golder Associates s.r.l. ai sensi del D.M. 471/99 relativo all'area del PV 6521 sito in Via Arenaccia, 2/4 Napoli, a seguito di quanto prescritto in sede di conferenza di servizi tenutasi presso il comune di Napoli il 23.9.2004;
- che all'epoca, a norma delle disposizioni di legge del tempo, la competenza per il procedimento era in capo al Comune in cui ricadeva il sito potenzialmente contaminato, nella fattispecie, il Comune di Napoli;
- che attualmente ai sensi dell'art.242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la competenza all'approvazione dei piani di caratterizzazione è in capo alla Regione;
- che in seguito la ESSO Italiana s.r.l. ha trasmesso con nota del 22.3.2013 acquisita al prot. 250046 del 08.4.2013 Piano di Caratterizzazione per l'area del P.V. 6521 in Via Arenaccia 2/4 Napoli, riformulato ai sensi del D.Lgs. 152/06

**RILEVATO**

- a) che la Conferenza dei Servizi, iniziata in data 24.1.2013 e conclusasi con la seduta del 08.7.2013 i cui verbali si intendono qui richiamati, ha approvato il Piano di caratterizzazione trasmesso dalla ESSO Italiana s.r.l. con nota del 22.3.2013 acquisita al prot. 250046 del 08.4.2013, riformulato ai sensi delle vigenti norme ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) che l'ARPAC, nella citata conferenza, con la premessa che *la Esso Italiana ha trasmesso, per il PV in oggetto, il Piano di Caratterizzazione rielaborato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche di siti contaminati (Parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), così come richiesto nella Conferenza di servizi del 24/01/2013*, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni e prescrizioni riportate da lettera b<sub>1</sub> a b<sub>7</sub>:
  - b<sub>1</sub>) *per quanto concerne la scelta della colonna di riferimento per la matrice suolo della Tab. 1 dell'Allegato V Parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., si ritiene che la stessa debba essere effettuata, e condivisa dal Comune territorialmente competente, prioritariamente all'esecuzione delle attività; tale scelta è, infatti, propedeutica alla definizione delle metodiche analitiche e dei limiti di rilevabilità strumentale da concordare con questo Ente in fase di definizione del Piano delle attività.*
  - b<sub>2</sub>) *si prende atto di quanto dichiarato nel Piano trasmesso in merito alla ricostruzione storica delle attività svolte sul sito e all'indisponibilità della carta riportante i sottoservizi interrati nell'area del PV in esame; tuttavia, al fine di assicurare la tutela dei lavoratori e delle matrici ambientali interessate, si ritiene indispensabile la ricostruzione della rete dei sottoservizi per poter, poi, procedere all'ubicazione dei sondaggi. A tal fine si richiede l'utilizzo di tecniche di indagini indirette o l'esecuzione di prescavi secondo modalità da concordare con gli Enti preposti al controllo.*
  - b<sub>3</sub>) *alla luce di quanto sopra, si richiede di ridefinire l'ubicazione dei sondaggi/piezometri. Si fa presente, inoltre, che tutti i sondaggi dovranno essere ubicati all'interno del perimetro del sito tenendo conto anche dei centri di potenziale pericolo; pertanto, non si condivide la proposta di ubicazione presentata in Fig. 6.*
  - b<sub>4</sub>) *il Modello Concettuale preliminare riportato nel Piano non è stato adeguatamente sviluppato in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente.*
  - b<sub>5</sub>) *non essendo state fornite informazioni in merito allo spessore dell'acquifero da investigare, si ritiene di non poter esprimere una valutazione riguardo alla profondità indicata dei piezometri da realizzare (circa 4 m nel corpo acquifero). Si ricorda che, in linea con quanto previsto dalla normativa, i piezometri dovranno essere spinti fino ad intercettare i 2/3 dello spessore dell'acquifero o, comunque, significativamente all'interno del corpo dell'acquifero in funzione della ricostruzione idrogeologia a scala locale.*

- b<sub>6</sub>) per quanto concerne le quote di prelievo dei campioni di suolo da ciascun sondaggio, tenuto anche conto della profondità indicata della frangia capillare (-11/-12 m da p.c.), si richiede di prelevare almeno 4 campioni di suolo, oltre agli ulteriori campioni da prelevare in corrispondenza delle evidenze di contaminazione. In particolare, rispetto ai campioni proposti nel Piano, dovrà essere prelevato un ulteriore campione alla profondità, da accertare, posta al di sotto del piano di posa dei serbatoi interrati e/o delle linee di adduzione carburante.
- b<sub>7</sub>) si precisa che la dicitura corretta per l'analisi da ricercare nelle acque di falda è "Idrocarburi totali espressi come n-esano" e non "Idrocarburi C>12 e C<12", quest'ultimi *determinati nella matrice suolo*.
- c) che la Provincia di Napoli, ha trasmesso nota prot.687 del 23.7.2012 P.G. 74415X10 acquista al prot.565580 del 23.7.2012, esprimendo il parere favorevole con le seguenti prescrizioni c<sub>1-6</sub>:
- c<sub>1</sub>) le concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) riferite al riferimento dovranno essere scelte secondo le indicazioni che darà il Comune di Napoli;
- c<sub>2</sub>) a causa della vetustà dell'impianto non vi è alcuna ricostruzione degli impianti e sotto servizi del punto vendita (tubazioni, posizione dei serbatoi ecc.) tuttavia le operazioni di caratterizzazione dovranno tener presente di tale circostanza e, laddove, si renda possibile una ricostruzione dell'andamento delle tubazioni e dei sottoservizi in corso d'opera, dovranno essere posizionati i sondaggi in modo da renderli più significativi;
- c<sub>3</sub>) in ordine al campionamento dei terreni, poiché l'orizzonte intermedio tra il piano campagna e la frangia capillare si prevede sia notevole spessore, si dovrà procedere ad almeno un ulteriore campione oltre a quelli previsti dal Piano;
- c<sub>4</sub>) nella lista dei parametri da analizzare nelle acque sotterranee deve essere compreso Idrocarburi totali espressi come n-esano.
- c<sub>5</sub>) Il PdC non prevede le indagini volte a definire i parametri utili per la costruzione dell'analisi di rischio sito specifica;
- c<sub>6</sub>) non è prevista la modalità di presentazione dei risultati della caratterizzazione come da allegato;
- d) che l'ASL NA1 Centro non ha espresso alcun parere ed è risultata assente alle conferenze;
- e) che Golder Associates S.r.l. ha trasmesso il certificato Urbanistico Rep.251 del 17.5.2013 rilasciato dal comune per l'area del P.V. 6521 ubicato in Napoli alla Via Arenaccia, acquisito al prot. 843549 del 9.12.2013 dal quale si evince che l'area in esame è riportata in zona A.
- f) che il comune di Napoli, invitato ad esprimersi circa la destinazione d'uso del sito e la corretta applicazione della colonna di riferimento della matrice suolo (Tab.1 All.V, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), ha trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, ed alla Esso Italiana s.r.l. propria nota in data 05.12.2013 prot.924347 acquisito al prot. 837821 del 06.12.2013, al cui contenuto la Esso dovrà scrupolosamente attenersi. E pertanto, sulla base di tale parere la caratterizzazione dovrà avvenire con riferimento ai valori della Tab. A, e nel caso in cui i parametri siano superiori a quelli della Colonna A, ma inferiori a quelli della Colonna B, la ESSO Italiana S.r.l. dovrà svolgere una analisi di Rischio sito specifica che escluda rischi per la popolazione residente al contorno del sito in esame.
- g) Che per quanto riguarda la percentuale dei campioni da prelevare in contraddittorio, la Conferenza ha deciso per il 10% dei sondaggi, con un minimo di n.3 campioni di terreno, e per n.2 campioni di acqua di falda (monte e valle idrogeologico del sito);

**RITENUTO**

di dover, per quanto su esposto, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi, approvare il Piano di caratterizzazione trasmesso dalla ESSO Italiana s.r.l. con nota del 22.3.2013 acquisita al prot. 250046 del 08.4.2013, per l'area del P.V. 6521, ubicato in Via Arenaccia, n.2/4, angolo Via Calata Ponte di Casanova, Napoli, con le suddette precisazioni dell'ARPAC e della Provincia di Napoli. E che, sulla base del parere del comune, la caratterizzazione dovrà avvenire con riferimento ai valori della Tab.A, e nel caso in cui i parametri siano superiori a quelli della Colonna A, ma inferiori a quelli della Colonna B, la ESSO Italiana S.r.l. dovrà svolgere una analisi di Rischio sito specifica che escluda rischi per la popolazione residente al contorno del sito in esame.

## Visti

- a. Il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 "Norme in Materia Ambientale" in particolare la Parte IV, Titolo V art. 242;
  - b. La Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento Amministrativo"
  - c. Il D.D. n.9 del 24.4.2011 del Coordinatore dell'AGC 05;
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal UOD e su proposta del Responsabile del Procedimento/Misura di adozione del presente atto

## DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato;

1. **Di approvare**, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs. 03.04.2006 n.156, il Piano di caratterizzazione trasmesso dalla ESSO Italiana s.r.l. con nota del 22.3.2013 acquisita al prot. 250046 del 08.4.2013, per l'area del P.V. 6521, ubicato in Via Arenaccia, n.2/4, angolo Via Calata Ponte di Casanova, Napoli, con le suddette precisazioni dell'ARPAC e della Provincia di Napoli riportate in narrativa. Di approvare altresì quanto stabilito dalla Conferenza circa la percentuale dei campioni da prelevare in contraddittorio, che dovranno essere pari al 10% dei sondaggi per i campioni di suolo, con un minimo di n.3, e n.2 per i campioni di acqua di falda (monte e valle idrogeologico del sito);
2. **Precisare** che, sulla base del parere del comune, la caratterizzazione dovrà avvenire con riferimento ai valori della Tab. A, nel caso in cui i parametri siano superiori a quelli della Colonna A, ma inferiori a quelli della Colonna B, la ESSO Italiana S.r.l. dovrà svolgere una analisi di Rischio sito specifica (che escluda rischi per la popolazione residente al contorno del sito in esame), con le modalità riportate nel pare del comune di Napoli prot. 0924347 del 05.12.2013 acquisito al prot.837821 del 06.12.2013.
2. **Di autorizzare** la ESSO Italiana S.r.l. all'esecuzione degli interventi e delle attività previste nel suddetto Piano di Caratterizzazione con gli obblighi di cui sopra.
3. **Di dare atto** che le attività di controllo di cui all'art. 248 comma 1 del D..Lgs. 152/06 spettano alla Provincia di Napoli ed all'ARPA Campania;
4. **Di notificare** il presente atto alla ESSO Italiana s.r.l. Viale Castello della Magliana, 25 00148 Roma;
5. **Di trasmettere**, copia del presente decreto al Comune di Napoli (NA), all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'A.R.P.A.C., all'A.S.L. NA1 competente per territorio, per quanto di rispettiva competenza.
6. **Di inviare**, via telematica, copia del presente provvedimento al gabinetto del presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

**Dr. Michele Palmieri**